



Istruzioni dell'UFAG all'attenzione degli enti di certificazione per l'armonizzazione delle loro procedure in caso di irregolarità riguardanti le certificazioni ai sensi dell'ordinanza sulle designazioni «montagna» e «alpe»

Del 2 dicembre 2022

concernenti l'ordinanza sulle designazioni «montagna» e «alpe»

Conformemente all'articolo 14a capoverso 4 dell'ordinanza del 25 maggio 2011¹ concernente l'impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute (ordinanza sulle designazioni «montagna» e «alpe», ODMA), l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) emana le seguenti istruzioni all'attenzione degli enti di certificazione accreditati attivi in Svizzera.

Indice

<u>1. Scopo delle istruzioni</u>	1
<u>2. Definizioni</u>	2
<u>3. Livelli di sanzione</u>	3
<u>4. Sanzioni: misure e termini</u>	4
<u>5. Catalogo delle discrepanze</u>	8
<u>6. Entrata in vigore</u>	12

1. Scopo delle istruzioni

Le presenti istruzioni definiscono le condizioni quadro per la procedura degli enti di certificazione (EC) nel caso di non conformità all'ordinanza sulle designazioni «montagna» e «alpe» riscontrate nei controlli da loro svolti nelle aziende attive ai livelli della produzione, del commercio intermedio, dell'etichettatura e del preimballaggio di prodotti recanti la designazione «montagna» e «alpe» (art. 10 cpv. 1 ODMA).

¹ Ordinanza sulle designazioni «montagna» e «alpe» (RS 910.19)

2. Definizioni

Discrepanza

Vi è una discrepanza se una disposizione dell'ordinanza sulle designazioni «montagna» e «alpe» (ODMA) non è rispettata.

Integrità del prodotto

L'integrità del prodotto è **data**, se le esigenze dell'ODMA sono integralmente adempiute.

L'integrità del prodotto è **minacciata**, se vi è una discrepanza che non ha conseguenze dirette sullo stato del prodotto ai sensi dell'ODMA.

L'integrità del prodotto è **violata**, se vi è una discrepanza che ha conseguenze dirette sullo stato del prodotto ai sensi dell'ODMA.

Recidiva

Per recidiva s'intende la stessa violazione rilevata in due controlli successivi o l'inadempimento di un onere entro il termine stabilito.

3. Livelli di sanzione

Livello di sanzione A	Livello di sanzione B	Livello di sanzione C	Livello di sanzione D
L'integrità del prodotto non è direttamente minacciata. Tuttavia sono necessarie misure correttive.	L'integrità del prodotto è minacciata e sono necessarie misure correttive.	L'integrità del prodotto è violata o non può essere verificata (segnatamente: è impossibile svolgere il controllo).	L'integrità del prodotto è violata intenzionalmente o permanentemente oppure non può essere verificata in modo definitivo.

Osservazioni:

In caso di recidiva l'onere viene aumentato di un livello di sanzione, fatte salve le seguenti eccezioni:

- in caso di cambio del capoazienda;
- se sulle etichette del prodotto l'ente di certificazione non è indicato correttamente oppure la lista degli ingredienti non è corretta o è incompleta in riferimento alla designazione degli ingredienti "montagna" / "alpe" e sono ancora disponibili scorte di etichette non conformi. In questo caso queste scorte possono essere utilizzate entro un termine fissato dall'ente di certificazione, tuttavia per 2 anni al massimo.

Le sanzioni di livello C e D devono essere notificate tramite decisione. L'azienda sottoposta al controllo per ogni livello di sanzione ha il diritto di richiedere una decisione impugnabile.

Per quanto concerne i livelli C e D l'ente di certificazione notifica immediatamente all'UFAG e ai competenti organi del Controllo cantonale delle derrate alimentari (CDA). Le eventuali decisioni della Commissione di ricorso dell'ente di certificazione devono anche essere notificate all'UFAG. In caso di prima certificazione questa notifica non è necessaria se i prodotti non sono ancora stati commercializzati.

4. Sanzioni: misure e termini

Livello di sanzione	Definizione	Misura	Termini	Follow-up EC
A	L'integrità del prodotto non è direttamente minacciata. Tuttavia sono necessarie misure correttive.	<p>Scopo</p> <ul style="list-style-type: none"> Correggere la discrepanza <p>Procedura</p> <ul style="list-style-type: none"> Definizione, nel rapporto di controllo, delle misure correttive e dei termini d'attuazione. Prova/conferma dell'adempimento delle misure correttive da parte dell'azienda e verifica da parte dell'EC nel prossimo audit. <p>Certificato</p> <ul style="list-style-type: none"> L'EC decide quando rilasciare il certificato (rilascio immediato o dopo l'attuazione delle misure correttive). 	<p>Parere dell'azienda</p> <p>Il parere dell'azienda sulle misure correttive non è necessario se non viene deciso altrimenti.</p> <p>Attuazione della correzione</p> <p>Definizione del termine entro cui correggere l'irregolarità d'intesa con l'azienda. Il termine decorre dalla data della constatazione (data del controllo) se è stato fissato consensualmente o previa decisione.</p>	Controllo/verifica nel prossimo audit.

Livello di sanzione	Definizione	Misura	Termini	Follow-up EC
B	L'integrità del prodotto è minacciata e sono necessarie misure correttive.	<p>Scopo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Correggere immediatamente la discrepanza <p>Procedura</p> <ul style="list-style-type: none"> • Definizione, nel rapporto di controllo, delle misure correttive e dei termini d'attuazione. • Prova/conferma dell'adempimento delle misure correttive da parte dell'azienda e verifica da parte dell'EC. <p>Certificato</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il certificato viene rilasciato previa correzione dell'irregolarità o convalida delle misure correttive adottate. 	<p>Parere dell'azienda</p> <p>Parere sulla (possibile) attuazione delle misure correttive d'intesa con l'EC entro 30 giorni.</p> <p>Attuazione della correzione</p> <p>Definizione del termine entro cui correggere l'irregolarità d'intesa con l'azienda. Il termine decorre dalla data della constatazione (data del controllo) se è stato fissato consensualmente o previa decisione.</p>	<p>Esame e convalida della documentazione inoltrata e controllo nel prossimo audit di routine o nel quadro di un audit successivo o di un controllo a campione.</p>

Livello di sanzione	Definizione	Misura	Termini	Follow-up EC
C	L'integrità del prodotto è violata o non può essere verificata (segnatamente: è impossibile svolgere il controllo).	<p>Scopo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Garantire che i prodotti non conformi non vengano commercializzati con la designazione «montagna» o «alpe». • Correggere immediatamente la discrepanza. • Assicurare l'attività di controllo. <p>Procedura</p> <ul style="list-style-type: none"> • Blocco immediato della merce a titolo preventivo da parte dell'EC. • Definizione delle misure correttive e dei termini d'attuazione da parte dell'EC entro 3 giorni feriali. Accertamento della conformità da parte dell'EC. • Informazione dei clienti da parte dell'azienda. • Ripresa immediata o ripetizione dell'attività di controllo. <p>Certificato</p> <p>Disconoscimento della partita. Possibilità di disconoscere il prodotto (revoca del certificato per un determinato prodotto).</p>	<p>Parere dell'azienda</p> <p>Conferma del blocco della merce da parte dell'azienda e parere sulle misure correttive entro 3 giorni feriali.</p> <p>Attuazione della correzione</p> <p>Definizione del termine entro cui correggere l'irregolarità. Il termine decorre dalla data della constatazione (data del controllo) come da decisione.</p>	<p>A seconda del caso, liberazione o declassamento di singoli prodotti, di singole partite o di tutti i prodotti.</p> <p>Esame e convalida della documentazione inoltrata e controllo nel quadro di un audit successivo o di un controllo a campione.</p> <p>In casi eccezionali motivati la verifica può essere effettuata per via amministrativa, p.es. se un controllo in loco non può fornire ulteriori informazioni.</p>

Livello di sanzione	Definizione	Misura	Termini	Follow-up EC
D	L'integrità del prodotto è violata intenzionalmente o permanentemente oppure non può essere verificata in modo definitivo.	<p>Scopo</p> <ul style="list-style-type: none"> Garantire che i prodotti non conformi non vengano commercializzati con la designazione «montagna» o «alpe». <p>Procedura</p> <ul style="list-style-type: none"> Blocco immediato della commercializzazione fino al declassamento di singoli prodotti, di singole partite o di tutti i prodotti o revoca del certificato. Constatazione della violazione e definizione delle misure immediate entro 1-3 giorni feriali. Informazione dei clienti da parte dell'azienda. <p>Certificato</p> <p>A seconda del caso, revoca immediata del certificato per i prodotti in questione o revoca del certificato generale.</p>	<p>Parere dell'azienda</p> <p>Conferma immediata del blocco della merce da parte dell'azienda.</p>	Per riprendere l'attività l'azienda deve essere sottoposta a un controllo completo.

5. Catalogo delle discrepanze

Tema	#	Settore	Discrepanza	Base legale RS 910.19	Livello di sanzione			
					A	B	C	D
Caratterizzazione	1	Tutti	Sui bollettini di consegna, sulle fatture e sulle etichette delle materie prime non è menzionata la designazione «montagna» / «alpe», sebbene il prodotto da esse ottenuto riporti tali designazioni e sia controllato e certificato ai sensi dell'ODMA.	Art. 13 lett. c	•			
	2	TC	Per i prodotti che riportano la designazione «montagna» e «alpe» la lista degli ingredienti o l'indicazione dell'ente di certificazione (v. eccezione recidiva cap. 3) non è corretta o incompleta.	Art. 9 cpv. 1-2	•			
	3	Tutti	Sul materiale pubblicitario si menziona la designazione «montagna» / «alpe», sebbene il prodotto in questione non sia controllato e certificato ai sensi dell'ODMA oppure la designazione «Alpi» non è impiegata correttamente secondo l'articolo 3 capoverso 2.	Art. 2 Art. 3		•		
	4	Tutti	Sui bollettini di consegna, sulle fatture e sulle etichette del prodotto (sul prodotto o nella pubblicità specifica del prodotto) si menziona la designazione «montagna» / «alpe», sebbene il prodotto in questione non sia controllato e certificato ai sensi dell'ODMA oppure la designazione «Alpi» non è impiegata correttamente secondo l'articolo 3 capoverso 2.	Art. 2 Art. 3			•	
	5	TC	La designazione «montagna» / «alpe» per singoli ingredienti non è utilizzata secondo l'articolo 8a (p.es. contrassegni ufficiali «montagna» / «alpe»).	Art. 8a cpv. 1-2			•	
Detenzione degli animali	6	Agr	Le registrazioni della somministrazione di foraggio non sono disponibili o sono incomplete.	Art. 5 cpv. 1		•		
	7	Agr	La razione di foraggio non è conforme all'ordinanza. (Eccezione: i casi di cui alla discrepanza 7a non sono coperti dalla discrepanza 7)	Art. 5			•	
	7a	Agr	In caso di comprovata perdita della resa in foraggi, in particolare a causa di condizioni meteorologiche eccezionali (ad es. siccità) e di comprovata indisponibilità di foraggi di qualità adeguata, la razione alimentare non è conforme all'ordinanza.	Art. 5	•			
	8	Tutti	Non sono rispettate le prescrizioni concernenti la data di macellazione, la permanenza nella regione d'estivazione e di montagna o la durata dell'estivazione conforme all'uso locale.	Art. 6			•	

Tema	#	Settore	Discrepanza	Base legale RS 910.19	Livello di sanzione			
					A	B	C	D
Provenienza	9	Tutti	I prodotti agricoli e i prodotti agricoli trasformati che riportano la designazione: - «montagna» non provengono dalla regione di montagna o dalla regione d'estivazione; - «alpe» non provengono dalla regione d'estivazione.	Art. 4 Art. 7 cpv. 1-2			•	
	10	TC	La fabbricazione dei prodotti o degli ingredienti (se ai sensi dell'art. 8a la designazione «montagna» / «alpe» è impiegata soltanto per gli ingredienti) ha luogo al di fuori della regione di cui all'articolo 8.	Art. 8			•	
Ricetta	11	TC	Non esiste alcuna prova che gli ingredienti che non provengono dalla regione d'estivazione o dalla regione di montagna non siano disponibili nella qualità richiesta.	Art. 7 cpv. 3		•		
	12	TC	La quota degli ingredienti di origine agricola che non provengono dalla regione d'estivazione o dalla regione di montagna e per i quali l'azienda ha dimostrato all'ente di certificazione che nella regione d'estivazione o nella regione di montagna i rispettivi ingredienti di origine agricola necessari non sono disponibili supera il 10 per cento del peso di tutti gli ingredienti di origine agricola. Lo zucchero non è considerato.	Art. 7 cpv. 3-4			•	
	13	TC	Il prodotto che reca la designazione «montagna» o «alpe» contiene un ingrediente proveniente dalla regione d'estivazione o dalla regione di montagna e lo stesso ingrediente proveniente da una regione diversa.	Art. 7 cpv. 5			•	
	14	TC	Il prodotto in cui ai sensi dell'articolo 8a la designazione «montagna» / «alpe» è impiegata per singoli ingredienti contiene anche ingredienti comparabili che non sono stati controllati e certificati ai sensi dell'ODMA.	Art. 8a cpv. 3			•	
Controllo / certificazione	15	TC	Il prodotto agricolo non è controllato e certificato a tutti i livelli della produzione, del commercio intermedio e della fabbricazione, etichettatura e preimballaggio inclusi.	Art. 10 cpv. 1		•		
	16	TC	Gli ingredienti ai sensi dell'articolo 8a non sono controllati e certificati a tutti i livelli della produzione e del commercio intermedio o la rispettiva derrata alimentare non è certificata.	Art.10 cpv. 1 ^{bis}		•		

Tema	#	Settore	Discrepanza	Base legale RS 910.19	Livello di sanzione			
					A	B	C	D
Obblighi delle aziende	17	TC	Dalla documentazione dell'azienda (p.es. liste dei prodotti) non si capisce chiaramente quali prodotti debbano essere controllati e certificati ai sensi dell'ODMA, sebbene siano conformi all'ODMA.	Art.13	•			
	18	TC	Non è possibile tracciare i flussi delle merci, ma si può stimarne la plausibilità.	Art. 13 lett. a	•			
	19	TC	Il tracciamento dei flussi delle merci e la stima della plausibilità sono parzialmente effettuabili o non lo sono affatto.	Art. 13 lett. a		•		
	20	TC	Né il tracciamento dei flussi delle merci né la stima della plausibilità sono coerenti	Art. 13 lett. a			•	
	21	TC	La lista delle aziende che forniscono prodotti sottoposti all'ODMA, inclusi i certificati di tali aziende e le prove dei produttori, è incompleta.	Art. 13 lett. b		•		
	22	TC	La lista delle aziende che forniscono prodotti sottoposti all'ODMA, inclusi i certificati di tali aziende e le prove dei produttori, non è disponibile.	Art. 13 lett. b			•	
	23	Tutti	La separazione dei prodotti agricoli certificati ai sensi dell'ODMA da quelli che non lo sono non è del tutto chiara.	Art. 13 lett. c		•		
	24	Tutti	La separazione dei prodotti agricoli certificati ai sensi dell'ODMA da quelli che non lo sono non è garantita.	Art. 13 lett. c			•	
	25	Tutti	All'ente di certificazione non è permesso di accedere a tutti gli spazi di produzione e di prendere visione delle pezze giustificative necessarie nonché di acquisire tutte le informazioni utili per svolgere il controllo.	Art. 13 lett. d				•

Agr: agricoltura, TC: trasformazione e commercio, Tutti: Agr e TC

Il catalogo delle discrepanze contenuto nelle presenti istruzioni non è esaustivo. Le discrepanze non descritte vengono valutate a discrezione in base a casi analoghi e all'occorrenza inserite nel catalogo.

6. Entrata in vigore

Le presenti istruzioni entrano in vigore il 1° gennaio 2023.

Ufficio federale dell'agricoltura UFAG

Christian Hofer

Direttore